

Art. 108 Testo Unico delle Imposte sui Redditi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 (3)

3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (4).

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

(1) Il [D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 74.

(2) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 12, del D.L. 29 giugno 1989, n. 69, dall'[articolo 1, comma 1, lettera q\), del D.L. 29 giugno 1994, n. 416](#), dall'[articolo 3, comma 93, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) e successivamente sostituito dall'[articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#).

(3) Comma modificato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dall'[articolo 1, comma 33, lettera p\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(4) Comma modificato dall'[articolo 11, comma 1, lettera c\), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38](#).